Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 23 ottobre | Numero 251

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1475 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

È fondato in Napoli un R Istituto superiore di studi commerciali costituito in Ente autonomo con personalità giuridica propria e posto sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 2.

Al mantenimento del R. Istituto superiore di studi commerciali in Napoli contribuiscono:

1° il Ministero per l'industria e il commercio con il contributo annuo di L. 100.000;

2° la provincia di Napoli con il contributo annuo di L. 20.000;

3° il comune di Napoli con il contributo annuo di L. 30.000;

4° la Camera di commercio ed industria di Napoli L. 25.000.

Art. 3.

Il R. Istituto di cui ai precedenti articoli è ordinato con le norme di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 268, ed al regolamento per la sua applicazione approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223, al R. decreto 2 settembre 1919, n 1782, al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1783, e 27 novembre 1919, n. 2397, e con tutte le altre norme e disposizioni che saranno emanate nell'interesse della istruzione superiore commerciale.

Art. 4.

L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo del R. Istituto è stabilito come nella tabella annessa. Gli stipendi del personale sono quelli fissati rispettivamente dai decreti-legge del 2 settembre 1919, n. 1783, e 27 novembre 1919, n. 2397.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — MEDA.

Visto, *il guardasigilli* : FERA.

TABELLA della pianta organica del personale direttivo insegnante e amministrativo del R. Istituto superiore di studi commerciali di Napoli.

1 direttore con l'assegno annuo lordo di L. 3000;

6 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di L. 10.000;

3 professori straordinari con lo stipendio annuo lordo di L. 8000;
1 segretario capo con lo stipendio annuo lordo di L. 6000;
1 segretario contabile con lo stipendio annuo lordo di L. 5000;
1 applicato con lo stipendio annuo lordo di L. 4000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'industria e del commercio
ALESSIO.

Il numero 1476 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del Collegio-Convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, introducendo nell'articolo unico del decreto predetto le seguenti modificazioni: alle parole «da lire sei a lire dieci annue» sostituire: «da lire sei a lire ventiquattro annue» e aggiungere questo comma: «Il Governo, a partire dall'esercizio finanziario in corso, contribuirà con un sussidio annuo di lire ventimila».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1468 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;
Visto il R. decreto 1° agosto 1910, n. 607;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 21 settembre 1920 gli uffici del Ministero degli affari esteri saranno ripartiti secondo il qui unito ordinamento che stabilisce altresì le loro attribuzioni.

Art. 2.

È sempre in facoltà del ministro di attribuire temporaneamente a qualsiasi ufficio incombenze speciali diverse da quelle definite nel presente decreto.

Art. 3.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il ministro emanerà le norme occorrenti per l'attuazione di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

RIORDINAMENTO degli uffici del Ministero degli affari esteri

Gabinetto del ministro.

Affari confidenziali — Ricerche e studi in relazione al lavoro del ministro — Rapporti colla stampa e le Agenzie telegrafiche — Relazioni del ministro col Parlamento e col Corpo diplomatico — Udienze — Tribuna diplomatica.

Gabinetto del sottosegretario di Stato.

Affari confidenziali — Ricerche e studi in rapporto al lavoro del sottosegretario di Stato — Relazioni del sottosegretario di Stato col Parlamento e col corpo diplomatico — Udienze.

Segretario generale.

Uffici alla diretta dipendenza del segretario generale.

Ufficio stampa.

Rivista della stampa estera e della stampa italiana nei riguardi della politica estera — Informazioni a giornali ed agenzie italiane ed estere — Traduzioni.

Ufficio cifra.

Corrispondenza telegrafica e ordinaria in cifra — Compilazione e distribuzione dei cifrari.

Ufficio corrispondenza.

Registrazione e sunto della corrispondenza in arrivo e in partenza — Rubriche per ragioni di luogo, di materia, di persona — Schedari — Spedizione della corrispondenza — Corrieri di Gabinetto.

Ufficio di coordinamento economico.

Segreteria della Commissione interministeriale per l'azione economica all'estero — Collegamento in materia economico-commerciale fra le Direzioni generali Europa e Levante ed Africa, America, Asia ed Australia ed i Ministeri tecnici competenti.

Ufficio contenzioso e legislazione.

Studi sulle questioni aventi carattere giuridico e risoluzione di quesiti sulla legislazione attinenti a pratiche del Ministero.

Ufficio trattati e Società delle nazioni.

Lavori preparatori delle sessioni dell'assemblea e del Consiglio della Società delle nazioni per tutto ciò che concerne l'opera dei delegati italiani, cooperazione e assistenza loro occorrenti — Coor-

dinazione, a questo fine, del lavoro delle varie Amministrazioni del Regno — Collegamento fra gli organi della Società, le Amministrazioni del Regno e i Regi delegati all'assemblea ed al Consiglio — Ordinamento e custodia degli atti e documenti relativi alla Società.

Congressi, conferenze e convenzioni collettive in attinenza coi compiti della Società delle nazioni.

Raccolta e pubblicazione delle convenzioni internazionali — Atti relativi alla loro efficacia: ratifiche, adesioni, denuncie, leggi e decreti di esecuzione.

Ragioneria centrale.

Reparto 1° — (Bilancio).

Stato di previsione, variazione, consuntivo — Tenuta degli impegni e scritture relative, registrazione di mandati — Conti — Agenti di riscossione e contabilità relative — Conti giudiziali — Conto col portafoglio dello Stato — Riscontro sugli atti amministrativi del 1° reparto dell'Ufficio amministrativo ed emissione dei mandati relativi.

Reparto 2° — (Contabilità extra bilancio).

Conto corrente infruttifero con il tesoro dello Stato — Scrittura — Giornale della contabilità extra bilancio — Conti correnti coi Regi agenti all'estero e servizi relativi — Partitari dei depositi per successioni, atti e diversi — Richieste vaglia tesoro e postali — Contabilità dei valori — Registro delle Regie procure generali.

Reparto 3° — (Riscontro).

Liquidazione ed approvazione della contabilità dei RR. Uffici diplomatici e consolari all'estero — Competenze al personale — Riscontro sugli atti dell'Ufficio amministrativo (Reparto 2°, 3° e 4°) ed emissione dei mandati relativi.

Direzione generale degli affari generali.

Ufficio personale.

Reparto 1°.

Personale di ogni categoria dipendente dal Ministero (eccetto il personale delle scuole all'estero e quello di servizio) — Uffici diplomatici e consolari all'estero: loro istituzione e soppressione — Addetti militari, navali, aeronautici e commerciali e loro uffici — Servizio di ispezione agli uffici all'estero — Questioni di ordinamento del Ministero e delle carriere dipendenti — Commissioni di avanzamento — Consiglio del Ministero — Concorsi — Ammissioni — Annunzi e bollettini del personale — Atti pubblici.

Reparto 2°.

Personale e uffici diplomatici e consolari esteri in Italia — Bollettini di detto personale.

Ufficio cerimoniale.

Regole del cerimoniale — Lettere Reali — Credenziali — Lettere di richiamo — Pieni poteri — Privilegi ed immunità degli agenti diplomatici e consolari — Franchigie in materia dogananale ai Regi agenti all'estero e agli agenti stranieri in Italia — Massimario — Visite e passaggi di capi di Stato, principi e autorità estere — Decorazioni nazionali ed estere — Libretti e richieste ferroviarie per il personale.

Ufficio amministrativo.

Reparto 1°.

Disegni di legge d'indole finanziaria e amministrativa — Decreti relativi a stipendi — Assegni ed indennità varie al personale del Ministero e carriere dipendenti — Amministrazione di vari fondi ospitalieri, di beneficenza e di sussidi a vedove ed orfani di funzionari del Ministero — Spese per commissioni di esami, missioni ed incarichi, contributi ed istituzioni diverse — Liquidazione di pensioni.

Reparto 2°.

Interpretazione della tariffa consolare — Acquisto e costruzione di sedi per le RR. rappresentanze all'estero — Progetti di legge e pratiche relative — Arredamento delle sedi demaniali e loro manutenzione ordinaria e straordinaria — Personale di custodia e addetto ai palazzi domaniali all'estero — Gestione della Concessione italiana di Tientsin.

Reparto 3° — (Economato).

Stabili e locali ad uso dell'Amministrazione centrale, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, arredamento — Inventari, rendiconti, conservazione e manutenzione del materiale mobile dell'Amministrazione centrale — Sorveglianza, disciplina e servizio del personale subalterno di ruolo e non di ruolo — Officina tipografica, operai, materiale, stampati e rilegature di registri per gli uffici — Spese d'ufficio, riscaldamento, illuminazione, vetture, cancelleria — Spese eventuali — Richieste all'Economato generale — Acquisti diversi — Contratti, contabilità relativa — Feste, ricevimenti — Forniture, disposizioni interne e relative spese — Corredi per Regi uffici all'estero, bandiere e stemmi, sigilli e ritratti delle Loro Maestà, contratti, ordinazioni e contabilità relative — Magazzino carta, oggetti cancelleria e stampati e contabilità relativa — Carteggio relativo ai predetti servizi.

Reparto 4° — (Cassa).

Custodia valori — Ritiro ed assunzione in carico e successive spedizioni dei valori ed effetti scaduti nelle successioni dei connazionali all'estero o rimessi al Ministero per altre cause, e contabilità relativa — Decorazioni nazionali, acquisto, consegna e contabilità — Servizio delle anticipazioni e relativi rendiconti — Preparazione e distribuzione stipendi ed indennità fisse e compensi vari al personale del Ministero — Riscossioni e pagamenti vari.

Ufficio legalizzazioni e passaporti.

Legalizzazioni di atti — Corrispondenza e contabilità relativa — Passaporti diplomatici ed ordinari.

Archivio storico.

Conservazione ed incremento delle collezioni manoscritte del Ministero e dei RR. Uffici all'estero — Conservazione degli originali degli atti internazionali — Conservazione delle carte del Ministero riversate dagli archivi delle Direzioni — Ricerche e studi su materie storiche e questioni internazionali per incarico del ministro o degli uffici — Inventari e schedari.

Biblioteca.

Conservazione ed incremento delle pubblicazioni; proposte per acquisti di libri e periodici — Scambio di pubblicazioni con altri Ministeri ed Istituti italiani ed esteri — Collezione e custodia di carte geografiche per uso del Ministero — Cataloghi, schedari, raccolta sistematica della legislazione straniera per ciò che può concernere le relazioni internazionali e l'amministrazione degli affari esteri — Forniture di pubblicazioni a corredo di Regi uffici diplomatici e consolari.

Direzione generale affari politici, commerciali e privati d'Europa e Levante (1).

Ufficio I.

Belgio — Francia — Germania — Gran Bretagna — Lussemburgo — Monaco — Olanda — Portogallo — Spagna — Svizzera.

(1) I funzionari preposti alle due Direzioni generali d'Europa e Levante e d'Africa, America, Asia e Australia parteciperanno rispettivamente ai lavori della Commissione interministeriale per l'azione economica all'estero quando si discutano questioni attinenti ai paesi attribuiti alle rispettive Direzioni generali.

Ufficio II.

Danimarca — Norvergia — Polonia — Russia — Stati Baltici — Stati Caucasici — Svezia.

Ufficio III.

Austria — Cecoslovacchia — Grecia — Romania — Stati Balcanici — Ungheria.

Ufficio IV.

Albania.

Ufficio V.

Africa mediterranea — Egiaz — Etiopia — Mesopotamia — Palestina — Siria — Turchia (1).

Ufficio VI.

Affari privati nei suddetti paesi (Rogatorie — Estradizioni — Atti giudiziari — Atti di stato civile — Pensionati — Ricerche nell'interesse di cittadini italiani — Successioni di cittadini italiani).

Direzione generale affari politici, commerciali e privati di Africa, America, Asia e Australia.

Ufficio I.

America.

Ufficio II.

Asia, Australia ed Africa (salvo le regioni attribuite alla Direzione generale Europa e Levante).

Ufficio III.

Affari privati in America del nord — (Rogatorie — Estradizioni — Atti giudiziari — Atti di stato civile — Pensionati — Ricerche nell'interesse di cittadini italiani — Successioni di cittadini italiani).

Ufficio IV.

Affari privati in America centrale e del sud, Asia, Australia e Africa non mediterranea (c. s.).

Direzione generale delle scuole italiane all'estero.

Ufficio direttivo.

Istituti scolastici governativi all'estero — Loro ordinamento e direzione didattica e disciplinare — Istituzione e soppressione delle scuole — Locali scolastici — Materiale didattico e scientifico — Personale insegnante — Deputazione scolastica — Concorsi — Posti gratuiti e semi gratuiti dall'estero per l'interno — Istituti sussidiati all'estero — Sussidi ordinari e straordinari a scuole coloniali, private e confessionali — Tutela e sorveglianza delle medesime — Palestre ginnastiche — Educatori — Biblioteche — Ambulatori medico-chirurgici annessi alle scuole ed altri Istituti di assistenza scolastica — Segreteria del Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero e rapporti col Consiglio stesso — Annuario delle scuole italiane all'estero — Statistiche — Relazione al ministro ed al Parlamento.

Ufficio ragioneria.

Reparto 1°.

Bilanci, previsioni, impegni, scritture, consuntivo — Riscontro, liquidazione ed emissione mandati e scritture relative — Accettazione cambiali, rimborsi al contabile del portafoglio, vaglia del tesoro, conto del contabile del portafoglio e corrispondenza relativa — Tasse scolastiche e proventi vari per libri ed oggetti somministrati — Conto giudiziale del consegnatario del magazzino per la distribuzione di libri e materiali scolastici — Stati del patrimonio immobiliare, mobili ed arredi scolastici.

Reparto 2°.

Contabilità scolastica — Compensi al personale delle scuole — Locali scolastici, mutui colla Cassa depositi e prestiti, ecc. — Provviste di libri e materiali scolastici, biblioteche e gabinetti di scienze — Armamentario degli ambulatori medico-chirurgici, medicinali, ecc — Spese di viaggio ed ispezione scuole sussidiate, sussidi in denaro ed in materiale — Pagamenti relativi — Sussidi al personale e loro famiglie — Gestioni speciali: Monte pensioni ed Istituto Kirner, debito vitalizio, Istituti internazionali, Borse di studi — Fondi speciali dell'emigrazione per le scuole d'America — Competenze ai maestri agenti e materiali scolastici.

(1) Questo ufficio tratta anche tutti gli affari concernenti il governo di Rodi e Castelrosso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per gli affari esteri
SFORZA.

Il numero 1474 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Allo scopo di consentire alla Croce Rossa italiana di poter degnamente ricevere, unitamente agli altri corpi e reparti del R. esercito, la ricompensa al valor militare conferitale con R. decreto 5 giugno 1920;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso alla Croce Rossa italiana l'uso di un labaro di modello analogo a quello stabilito per il corpo sanitario del R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto la convenzione stipulata coll'Unione produttori e consumatori delle materie coloranti artificiali, per la cessione di 700 tonnellate di materie coloranti ottenute e da ottenere dalla Germania in esecuzione del trattato di pace;

Visto l'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1920, n. 145, che addimanda ai ministri del tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro la realizzazione delle indennità di riparazione in natura dipendenti dai trattati di pace;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto col ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva l'unita convenzione in data 20 maggio 1920 tra il ministro del tesoro e quello

per l'industria, il commercio e il lavoro ed il Consorzio tra produttori e consumatori di materie coloranti artificiali per la vendita delle materie stesse provenienti da indennità in natura a carico della Germania.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — ABBIATE

CONVENZIONE.

Fra le LL. EE. i ministri del tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato ed il sig. cav. uff. ing. Vittorio Mazzucchelli, in qualità di presidente dell'Unione produttori e consumatori di materie coloranti artificiali, legalmente costituita in virtù dell'atto pubblico 8 gennaio 1920 per dottor Girolamo Serina fu Francesco, notaio, residente a Milano, inscritto presso il Collegio notarile di quella città, registrato a Milano, atti pubblici 12 gennaio 1920, n. 7822, vol. 450, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

In via generale si premette che l'Amministraeione dello Stato, mediante separati successivi contratti, cederà all'Unione suddetta, che accetterà, le materie coloranti ed i prodotti intermedi da consegnarsi dalla Germania in conto riparazioni che verranno attribuiti all'Italia.

Le clausole di cui agli articoli seguenti costituiranno norma anche nelle future cessioni salvo modificazioni ed aggiunte in vista di mutate circostanze e dei risultati dell'esperienza concordate di comune intesa.

Qualsiasi impegno dell'Amministrazione dello Stato, circa l'effettuazione di future cessioni, si risolve e cessa sempre che l'Unione si renda inadempiente di una o più clausole del presente contratto o degli altri che intercederanno, o qualora lo Stato creda di disporre altrimenti in seguito all'insuccesso dell'esperimento che esso insindacabilmente ritenesse di ravvisare.

Art. 2.

In forza e per effetto di questo atto l'Amministrazione dello Stato cede, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, all'Unione la prima assegnazione in tonnellate 700 (settecento) di materie coloranti attribuita in conto indennità in esecuzione del trattato di pace e risultante delle specie e qualità di cui agli allegati che faranno parte integrante.

Tali materie verranno consegnate dall'Amministrazione dello Stato franche di ogni spesa alla stazione di Milano.

Art. 3.

In conto della somma ricavabile dalla vendita della detta prima partita di merce la citata Unione si obbliga di versare alla sezione di R. tesoreria provinciale di Milano, con imputazione al capitolo 228-*ter* del bilancio per l'entrata dell'esercizio 1919-920, entro cinque giorni da quello di consegna della merce a cura del Ministero per l'industria, la somma di L. 1.000.000 (un milione). L'Unione si obbliga di dare al tesoro dello Stato una garanzia bancaria di lire 9.000.000 (nove milioni) a cautela degli oneri che ad essa derivano dagli articoli seguenti. L'Unione, con piena facoltà di controllo di qualsiasi natura da parte dello Stato, provvederà a quelle manipolazioni delle merci che saranno opportune nei rapporti delle esigenze del consumo e della loro migliore valorizzazione.

Per le future cessioni di altre partite di coloranti le modalità e la misura del primo pagamento, nonchè le condizioni e l'importo della garanzia, saranno determinate dal Ministero per l'industria e da quello del tesoro.

Art. 4.

La fissazione dei prezzi e delle modalità di vendita ai consumatori delle materie coloranti e dei prodotti intermedi è riservata ad un Comitato tecnico, nominato dal Ministero dell'industria d'intesa con quello del tesoro, e del quale farà parte anche un rappresentante dell'Unione con voto consultivo.

Mensilmente, oppure a periodi più brevi, qualora occorra, sarà comunicato all'Unione l'elenco dei detti prezzi mediante lettera ufficiale.

L'elenco dei prezzi sarà tenuto a disposizione degli interessati presso il Ministero dell'industria e del tesoro e presso la sede dell'Unione e la Camera di commercio di Milano.

L'Unione non potrà vendere a prezzi diversi da quelli stabiliti ed in caso di inosservanza dovrà pagare una quota pari a dieci volte il maggior prezzo esposto a carico dei consumatori, ed in ogni caso non inferiore a L. 10.000, salvo applicazione del 3° comma dell'art. 1 ed ogni altro diritto, ragione ed azione.

Art. 5.

Il ricavo dalla vendita delle materie coloranti dovrà essere versato al tesoro dello Stato depurato della provvigione di cui all'art. 6 e con le modalità indicate nel seguente comma.

Nella prima decade di ogni mese l'Unione comunicherà al Ministero per l'industria ed a quello del tesoro a mezzo dell'Intendenza di finanza di Milano l'elenco ed il conteggio delle vendite eseguite nel mese precedente con specificazione delle Ditte, delle somme riscosse e delle qualità e quantità.

Tali somme non dovranno essere versate al tesoro sino all'importo della somma inizialmente versata in acconto; coperto l'acconto il ricavato dalle vendite dovrà essere versato in tesoreria ed i relativi dupli o copie delle quietanze dovranno essere allegati all'elenco mensile predetto.

L'Amministrazione dello Stato ha sempre facoltà d'ispezionare presso la Società i libri contabili, ed esercitare i controlli e le verifiche che crederà opportune a mezzo di suoi delegati.

Art. 6.

Le spese di gestione e di amministrazione e quelle di manipolazione delle materie saranno a carico dell'Unione. Saranno a carico dell'Unione anche le spese di viaggio, soggiorno ed indennità del delegato governativo che ai sensi dello statuto può intervenire alle sedute del Consiglio dell'assemblea nonchè quelle inerenti agli altri controlli che l'Amministrazione dello Stato crederà opportuni.

In compenso di tutte le spese di cui al comma precedente, la Unione percepirà una provvigione che sarà determinata per ogni contratto.

Per la prima assegnazione di tonnellate 700, oggetto del presente contratto, la provvigione rimane stabilita nella misura del 4 0/0 (quattro per cento) del prezzo di vendita di cui all'art. 4 e sarà compresa nel prezzo stesso.

Art. 7.

Qualora il prezzo stabilito dai Ministeri per l'industria ed il tesoro per la vendita delle materie coloranti dovesse essere variato in aumento o in diminuzione, le variazioni, agli effetti del versamenti in tesoreria, si applicheranno soltanto in confronto alle merci tuttora da alienare.

Art. 8.

L'Unione si obbliga di effettuare la vendita delle materie coloranti e intermedie fra le ditte associate e fra quelle non associate alle stesse condizioni di prezzi e nei limiti dei rispettivi bisogni reali di consumo compatibilmente alla disponibilità delle materie stesse e con opportuno riguardo ai piccoli consumatori.

Le vendite saranno eseguite sotto condizione che il compratore si impegni a consumare le materie coloranti ed intermedie esclusivamente per i propri bisogni ed a non cederle ad altri.

Contro gli eventuali rifiuti di vendita le ditte interessate potranno ricorrere al Ministero dell'industria.

Art. 9.

In rapporto alle materie coloranti dello Stato l'Unione terrà gestione e contabilità distinte da ogni altro suo ramo di attività prevista nello statuto sociale; rimane inteso che nessun obbligo deriva dallo Stato per eventuali perdite di gestioni od altro dipendenti da questo contratto o dagli altri campi dell'azione che l'Unione liberamente si prefiggesse ai termini dello statuto stesso.

Art. 10.

Agli effetti del controllo governativo di cui ai precedenti articoli, lo Stato si riserva la facoltà, e l'Unione acconsente, di nominare speciali suoi rappresentanni tecnici ed amministrativi atti ad esercitare il controllo sulle merci cednte, su quelle ricavate dalle manipolazioni, sulla loro distribuzione e sul regolare versamento in tesoreria delle somme provenienti dalle alienazioni.

Art. 11.

Le spese di registro e bollo ed ogni altra relativa alla presente convenzione restano a carico della Unione.

Art. 12.

Il signor cav. uff. ing. Vittorio Mazzucchelli dichiara di firmare quale presidente della Unione produttori e consumatori di materie coloranti artificiali, eletto in effetto di deliberazione del 21 gennaio 1920 del Consiglio di amministrazione della Unione stessa, depositata nei processi verbali, e dichiara di essere autorizzato alla stipulazione del presente atto.

La presente viene redatta in triplice esemplare.

Roma, 20 maggio 1920.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro
FERRARIS.
Il ministro del tesoro
LUZZATTI.
Il presidente dell'Unione produttori e consumatori delle materie coloranti artificiali
ing. Vittorio Mazzucchelli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COI MINISTRI
DELLE FINANZE, DEL TESORO E DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visti il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, il successivo R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, nonchè il R. decreto 26 settembre 1920, n. 1359;

Visto il decreto presidenziale 30 aprile 1920 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 16 giugno p.p., n. 141;

Decreta:

Le assegnazioni dei beni della Corona retroceduti al Demanio dello Stato, indicate nella tabella annessa al suddetto decreto 30 aprile corrente anno e comprese sotto il tititolo « Provincia di Napoli » sono modificate come segue:

Palazzo reale di Napoli con giardini e adiacenze:

a) il lato sud est dell'edificio, nel primo e nel secondo piano, già abitazione dei Re passati e di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, è conservato nello stato attuale ed avrà il suo ingresso dal portone principale e da più scale. Resterà come monumento storico e potrà essere visitato con le norme che saranno stabilite;

b) la parte comprendente il grande appartamento di rappresentanza, che occupa tutto il lato occidentale e meridionale dell'edificio (sala degli affreschi, degli arazzi, degli ambasciatori, del trono, il teatrino, la Pinacoteca, le sale minori adiacenti) accoglierà la collezione Di Sangro ed altre di arte applicata all'industria e costituirà un nuovo museo, in dipendenza di quello degli studi.

Avrà ingresso dal lato di San Ferdinando;

c) la parte corrispondente a tutta l'ala a nord e ad est per tutta l'altezza dell'edificio dal piano terreno al tetto (pianterreno, ammezzato, primo e secondo piano e locali minori) sarà sede della Biblioteca nazionale di Napoli, che accoglierà anche la San Giacomo e altre Biblioteche minori dello Stato ed eventualmente anche di altri Enti, in base a speciali convenzioni.

La sua entrata sarà da via San Ferdinando per un viale che condurrà direttamente alla grande scala d'accesso.

Palazzo Reale di Capodimonte, con bosco, giardini ed annessi:

Rimarrà, qual'è, Museo della storia ed arte napoletana del secolo XIX.

Il parco, salvo la zona di rispetto attorno al palazzo, sarà aperto al pubblico che potrà accedervi con le norme che saranno stabilite.

Casa dell'Egiziaca:

Sarà sede della Sopraintendenza ai monumenti di Napoli.

Masseria di Cuma nella tenuta di Licola:

È confermata l'assegnazione fatta col precedente decreto Presidenziale 30 aprile c. a. e cioè viene riservata alla esplorazione archeologica dell'antica Cuma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 settembre 1920.

Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.
Il ministro del tesoro
MEDA.
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.
Il ministro delle finanze
FACTA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 251 del trattato di pace di San Germano, per effetto del quale sono annullati, salvo talune eccezioni, i contratti esistenti fra sudditi italiani e sudditi austriaci al momento in cui fu vietato il commercio fra i due paesi;

Considerato che a termini del detto articolo è riservata al Governo italiano la facoltà di chiedere che siano mantenuti in vigore determinati contratti per ragioni d'interesse generale;

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

Notifica:

I cittadini italiani, compresi gli Enti e le Società, i quali ritengano che per motivi d'interesse generale siano da escludere dall'annullamento, di cui all'art. 251 del trattato di pace con l'Austria, contratti da essi conchiusi prima del 24 maggio 1915, con cittadini austriaci, compresi gli Enti e le Società, sono invitati a farne denuncia, non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero per l'industria e il commercio (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace).

Alla denuncia dovranno essere allegati, in originale o in copia, il contratto ed i documenti che possono giustificare gli addotti motivi di interesse generale.

Per i contratti dei quali, sul parere del Comitato ora detto, il Ministero ritenga potersi chiedere il mantenimento in vigore, provvederà il Ministero stesso a fare le occorrenti comunicazioni al Ministero per gli affari esteri ai fini della notificazione al Governo austriaco nei termini ed agli effetti del trattato di pace.

Delle determinazioni prese, ancorchè negative, i denunzianti saranno informati a tempo opportuno.

Intanto si avverte che nei riguardi dei contratti mantenuti in vigore, la cui esecuzione importi per una delle parti un pregiudizio considerevole per effetto del mutamento delle condizioni del com-

mercio, il tribunale arbitrale misto previsto dall'art. 256 del trattato predetto potrà attribuire alla parte danneggiata un'equa indennità.

Si avverte pure che non sono colpiti dall'annullamento, e perciò in ogni caso rimangono in vigore in conformità e sotto le condizioni di cui al paragrafo 2, dell'allegato 1, alla sezione V, parte X, del trattato, le seguenti categorie di contratti:

a) i contratti aventi per fine il trasferimento delle proprietà o effetti mobili o immobili, quando la proprietà sia stata trasferita e l'oggetto sia stato consegnato prima del 24 maggio 1915;

b) gli affitti, le locazioni o promesse di locazioni;

c) i contratti d'ipoteca, di pegno e di garanzia reale;

d) le concessioni di cave, miniere e giacimenti;

e) i contratti intervenuti fra privati o Società e Stati, Provincie, Municipî o altre persone giuridiche di diritto pubblico, e le concessioni conferite da Stati, Provincie, Municipî o altre persone giuridiche di diritto pubblico.

Il Governo si riserva inoltre di chiedere al Governo austriaco il mantenimento in vigore di altre categorie di contratti per cui concorrono ragioni d'interesse generale.

Giova infine avvertire che le disposizioni dell'art. 251 precitato non riguardano i cittadini delle nuove provincie, a cui invece si applica l'art. 268 del trattato, così formulato:

« I contratti per la vendita di merci che devono essere importate per mare, conchiusi anteriormente al 1° gennaio 1917 fra sudditi dall'antico Impero d'Austria, da una parte, e le amministrazioni dell'antica monarchia austro-ungarica, dell'Austria o della Bosnia-Erzegovina, o sudditi austriaci, dall'altra, saranno annullati, salvo quanto concerne i debiti e le altre obbligazioni risultanti da un atto o da un pagamento compiuto a norma dei contratti medesimi. Tutti gli altri contratti fra le dette parti conchiusi anteriormente al 1° novembre 1918 e vigenti a questa data, saranno mantenuti ».

Roma, 16 ottobre 1920.

Il ministro
ALESSIO.

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visto il R. decreto 17 giugno 1920, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

Dalle ore 15 del mercoledì a tutto il venerdì di ciascuna settimana, è vietato vendere al pubblico e consumare nei pubblici esercizi carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine, equine, fresche o congelate, o conservate crude o cotte, o in scatole.

Gli esercizi di vendita delle carni debbono rimanere chiusi dalle ore 15 del mercoledì fino a tutto il venerdì.

Tale disposizione si applica pure alle mense annesse ai circoli, clubs, alle vetture ristoranti ecc.

Art. 2.

Dal divieto sono eccettuate soltanto le frattaglie di qualsiasi specie, la cacciagione, i volatili da cortile, i conigli, le carni salate ed insaccate, esclusi gli zamponi, i cotechini e le salsiccie.

Nei giorni di divieto potranno essere vendute al pubblico, ma non consumate nei pubblici esercizi, le carni provenienti da macellazioni di necessità, per le cause indicate nel regolamento generale sanitario approvato col R. decreto 3 febbraio 1901, n. 95, e quelle destinate alla alimentazione degli ammalati con le modalità che saranno stabilite dai prefetti.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° novembre p. v.

Roma, 21 ottobre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, num. 882, le cui disposizioni vennero estese alle nuove Provincie con circolare del Segretariato generale affari civili presso il Comando supremo, numero 2132, del 10 dicembre 1918 (Doc. 1021);

Visto il decreto 26 giugno 1920 del ministro del tesoro (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 luglio 1920, n. 156);

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie) del 26 settembre 1920, n. 11027/9-C, con la quale viene autorizzata la emissione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le altre disposizioni contenute nel citato decreto Luogotenenziale del 30 giugno 1918, n. 882, viene limitato alla somma di L. 500 l'importo complessivo che ciascun viaggiatore, uscendo dal territorio della Venezia Giulia per recarsi all'estero, potrà portar seco in biglietti italiani o in titoli rappresentativi della moneta stilati in lire italiane.

Art. 2.

Il limite di cui all'art. 1 è ridotto a L. 150 per tutti coloro che escono dal territorio della Venezia Giulia, frequentemente, per ragioni professionali o altro, e che vi fan ritorno entro le 48 ore. Fra tali persone sono compresi gli abitanti delle zone di frontiera, salvo quando si possa provare che la loro permanenza all'estero supererà una settimana, gli impiegati postali, il personale ferroviario, ecc.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trieste, 9 ottobre 1920.

Il commissario generale civile per la Venezia Giulia
MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n 882 le cui disposizioni vennero estese alle nuove Provincie con circolare del Segretariato generale affari civili presso il comando supremo n. 2132 del 10 dicembre 1918 (Doc. 1021);

Visto il decreto 26 giugno 1920 del ministro del tesoro (pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1920, n. 156);

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233);

Vista la Nota della presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie) del 26 settembre 1920, n. 11027/9-C colla quale viene autorizzata l'emissione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le altre disposizioni contenute nel citato decreto Luogotenenziale del 30 giugno 1918, n. 882, viene limitato alla somma di L. 500 l'importo complessivo che ciascun viaggiatore, uscendo dal territorio della Venezia Tridentina per recarsi all'estero, potrà portar seco in biglietti italiani o in titoli rappresentativi della moneta stilati in lire italiane.

Art. 2.

Il limite di cui all'art. 1 è ridotto a L. 150 per tutti coloro che escono dal territorio della Venezia Tridentina, frequentemente, per ragioni professionali o altro, e che vi fan ritorno entro le 48 ore. Fra tali persone sono compresi gli abitanti delle zone di frontiera, salvo quando si possa provare che la loro permanenza all'estero supererà una settimana, gli impiegati postali, il personale ferroviario, ecc.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Trento, 16 ottobre 1920.

Il commissario generale civile per la Venezia Tridentina
CREDARO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 22 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 91	New York	26 46
Londra	91 48	Berlino	38 04
Svizzera	418 82	Vienna	8 625
Spagna	377 —	Praga	32 50
Oro	362 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	66.96	-
3.50 % netto (1902)	—	-
3 % lordo	—	-
5 % netto	68.85	-

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 12). **3ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0/0	149463	2500 —	*Gazzalo* Rosaria di Angelo, nubile, dom. in Genova	*Gazzolo* Rosaria di Angelo, nubile, dom. in Genova
»	149464	2500 —	*Gazzalo* Marianna di Angelo, dom. in Genova	*Gazzolo* Marianna, ecc., come contro
»	71284	265 —	*Gravero* Michele fu Giuseppe, dom. in New York	*Cravero* Michele, ecc., come contro
»	982498	20 —	Bordogna Teresa moglie di Tribbia Abramo, Giuseppe Antonio e *Luigi Agostino* fu Lorenzo, eredi indivisi di fu Bordogna Amadio fu Luigi, dom. in Trescore Balneario (Bergamo)	Bordogna Teresa moglie di Tribbia Abramo, Giuseppe Antonio e *Agostino* fu Lorenzo, ecc., come contro
»	571372	130 —	Bordogna *Luigi Agostino*, Maria Carolina, Pietro Giosuè, Marco Luigi e Abramo di Lorenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Trescore Balneario (Bergamo)	Bordogna *Agostino*, Maria Carolina, Pietro Giosuè, Marco Luigi e Abramo di Lorenzo, minori ecc., come contro
P. N. 5 0/0	023252	100 —	*Gay* Cornelia di Antonio, *nubile*, dom. a New York	*Paschetto* Cornelia *Lea* fu Antonio, *moglie di Gay Umberto*, dom a New York
3,50 0/0	637156	63 —	Chiappa *Carolina* di Giacinto, nubile, dom. a Milano. Vincolata d'inalienabilità sino a che la titolare non abbia raggiunto 30 anni di età	Chiappa *Giuseppina Maria*, nubile, di Giacinto, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 settembre 1920

Il direttore generale: CAPUTO

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE *gerente responsabile*.